

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2016 - Presidenza Consiglio dei Ministri

Ampliamento dei termini previsti per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale per l'anno 2016.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2016

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1. Attività di assistenza fiscale per l'anno 2016.

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 13/06/2016

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Vista la [legge 27 luglio 2000, n. 212](#), recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);

Visto il [decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175](#), concernente semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il [decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164](#), con il quale è stato approvato il regolamento recante «Norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'[art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#)»; e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti, rispettivamente, «Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi» e «Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti», come modificati dal [decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175](#);

Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del [decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), concernenti l'attività di assistenza fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Visto il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2016](#), con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730/2016 con le relative istruzioni, che deve essere presentato nell'anno 2016, per i redditi riguardanti il periodo d'imposta 2015;

Visto il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 marzo 2016](#) concernente modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2016, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2016;

Visto il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 11 aprile 2016](#), concernente l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati;

Considerata l'opportunità di prevedere un maggior termine per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1. Attività di assistenza fiscale per l'anno 2016.

In vigore dal 13/06/2016

1. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'**art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, possono completare, entro il 22 luglio 2016, la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'**art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164**, a condizione che entro il 7 luglio 2016 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'ottanta per cento delle medesime dichiarazioni.

2. I soggetti di cui all'**art. 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175**, possono completare, entro il 22 luglio 2016, la trasmissione diretta in via telematica all'Agenzia delle entrate della dichiarazione indicata nell'**art. 13, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164**.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

